



Comune di Bologna  
Quartiere Savena



Collaborare  
è Bologna

**PATTO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO.MUOVO A.P.S. PER ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE, DI CURA E DI GESTIONE CONDIVISA DEGLI SPAZI SITUATI IN VIA OSOPPO N. 6 A BOLOGNA E PER ATTIVITÀ DI RIVITALIZZAZIONE DELLA ZONA LIMITROFA.**

**TRA**

Il Quartiere SAVENA del Comune di Bologna con sede in Via Faenza 4, di seguito denominato "**Comune**" (C.F. n. 01232710374), rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Berardino Cocchianella

**E**

L'ASSOCIAZIONE Pro.Muovo A.P.S., di seguito denominata "Proponente", avente sede in Bologna in Via Pieve di Cadore n. 1 – C.F. 91365680379 rappresentata dal proprio legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra Monica Forbicini in forza dello statuto,

**PREMESSO**

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;
- che il Comune di Bologna ha altresì approvato con P.G. n. 45010/2014 apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito denominato Regolamento, e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva, l'interfaccia che curi insieme ai Quartieri i rapporti con i cittadini e i Quartieri stessi o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- che il Comune di Bologna ha emanato un "Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" - PG. 289454/2016, di seguito denominato "avviso pubblico";
- che la proposta di collaborazione presentata dall'Associazione Pro.Muovo A.P.S. è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento e dall'avviso pubblico, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti osservazioni, contributi o apporti utili alla valutazione e co-progettazione della stessa;
- che della presente proposta e del presente patto è stata data apposita comunicazione alla Presidente di Quartiere che ha espresso parere positivo, considerato anche il buon

- esito dei precedenti patti (PG. 315167/2015, pg. 223808/17 e PG 58979/2018 );
- che l'amministrazione Comunale con P.G. 535381 del 27/12/2018 ha richiesto la disponibilità dell'immobile sito in via Pieve di Cadore n. 3 e che con comunicazione P.G. 129506 del 21/3/19 la stessa ha chiesto la disponibilità ad Acer Bologna di uno spazio *con caratteristiche similari a quello di Via Pieve di Cadore n. 3 situato nelle immediate vicinanze al fine di garantire la continuità delle attività dell'Ass. Pro.Muovo A.P.S.* e che le parti hanno individuato nell'immobile sito in via Osoppo n. 6 (CED 820.80.01) lo spazio adatto per lo svolgimento da parte di Pro.Muovo A.P.S. delle attività del progetto;
  - che della presente proposta e del presente patto è stata data apposita comunicazione ad Acer Bologna quale proprietario dello stabile, e che in data 05/04/2019 ha firmato un comodato d'uso con l'Associazione Pro.Muovo A.P.S. della durata annuale - a decorrere dall' 08/04/2019 fino al 07/04/2020 - con possibilità di proroga implicita anno per anno salvo disdetta fino ad un periodo massimo di 8 anni. L'utilizzo dell'immobile è finalizzato allo svolgimento di attività di riqualificazione e di rivitalizzazione della zona limitrofa con il coinvolgimento della cittadinanza.

## **SI DEFINISCE QUANTO SEGUE**

### **1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA**

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Il progetto presentato dall'Associazione Pro.Muovo A.P.S. è volto alla "Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi" e "Promozione della creatività urbana" - artt. 7 e 8 del Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

In particolare il proponente intende proseguire le attività di riqualificazione, di cura e di gestione condivisa degli spazi di Via Osoppo n. 6 a Bologna e di rivitalizzazione della zona limitrofa, con il coinvolgimento della cittadinanza.

Delle attività indicate nel presente patto sarà data previa e completa informazione alla P.M. Territoriale Savena ed al Settore Ambiente ed Energia.

### **2. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

nello specifico la proposta riguarda:

- il proseguimento delle attività associative da parte di Ass. Pro.Muovo A.P.S. e dei partners aderenti al percorso partecipato, per ospitare negli spazi condivisi attività associative, co-working, start-up culturali e laboratori di varia natura;
- il coinvolgimento della cittadinanza per rivitalizzare la zona, anche con l'attivazione di vari progetti socio-culturali;
- attività di cura, manutenzione ordinaria e tutela igienica dell'area verde, Giardino Via Padova, integrando gli standard manutentivi garantiti dal Comune al fine di migliorarne la vivibilità e la fruibilità.

### **3. MODALITA' DI COLLABORAZIONE**

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività; conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le

- informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate ai punti 1 e 2 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
  - dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione:

Il proponente si impegna a:

- utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" e quello del Quartiere Savena su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente documento;
- utilizzare gli spazi messi a disposizione secondo le regole di buon vicinato e secondo il principio del 'buon padre di famiglia';
- segnalare tempestivamente all'amministrazione comunale eventuali situazioni di pericolo e esigenze di manutenzioni straordinarie del verde;
- acquisire le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di tutte le attività programmate;
- trasmettere al quartiere la programmazione delle attività nel rispetto del patto.

Il proponente con la sottoscrizione del presente patto si impegna al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto.

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

#### **4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA**

Il Proponente si impegna a fornire al Comune nonché a pubblicare direttamente sul proprio profilo attivato nella sezione "Comunità" del sito Iperbole del Comune di Bologna, a cadenza annuale, una relazione illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dall'Associazione nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

#### **5. FORME DI SOSTEGNO**

Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- la possibilità per l'associazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate, di promuovere forme di pubblicità, secondo le modalità concordate con il Comune;
- l'eventuale formazione e/o l'affiancamento da parte di personale, dell'Amministrazione o dei soggetti affidatari di contratti o concessioni per il migliore svolgimento delle attività;
- la possibilità di godere di esenzioni/agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

direttamente derivanti dalle attività concordate (in base all'art. 20 del Regolamento, all'art. 24 del DL 133/14 e all'art. 190 del Codice dei Contratti), quindi l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di eventi temporanei per la socializzazione;

- un contributo di carattere finanziario, a parziale copertura dei costi da sostenere per far fronte a necessità non affrontabili con sostegni in natura, come meglio specificato nell'avviso pubblico, nel limite massimo di € **3.000,00 da erogarsi in due soluzioni a seguito di presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sulle attività svolte, come segue: € 2.000,00 al 31/12/2019 e di € 1.000,00 al 31/12/2020**. In particolare il contributo potrà essere utilizzato per sostenere i seguenti costi: acquisto materiali di consumo, materiali per piccole manutenzioni, materiale di cancelleria, noleggio attrezzature, rimborso spese per l'attivazione dei laboratori, rimborso spese volontari, spese di segreteria. I costi, preventivamente stimati, andranno dettagliatamente rendicontati al Comune, che si riserva la facoltà di richiedere i giustificativi di spesa (fatture, note, scontrini) oggetto di rimborso.

## 6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente patto di collaborazione è a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 31/12/2020.

E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

## 7. RESPONSABILITA'

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del proponente che opererà sotto la sua personale responsabilità, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni derivanti da infortuni o per danni a terzi o alle cose occorsi in occasione dello svolgimento delle attività sopra elencate. Il proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le eventuali indicazioni e le modalità operative anche relativamente al materiale fornito in dotazione che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

La Sig.ra Monica Forbicini, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Pro.Muovo A.P.S., si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

In caso di mancata osservanza degli impegni da parte del sottoscrittore si procederà all'interruzione della collaborazione che potrà prevedere il mancato riconoscimento delle forme di sostegno.

Bologna, li 22/05/2019

Per il Quartiere Savena Il Direttore Berardino Cocchianella  .....	Per l'Associazione Pro.Muovo A.P.S. Monica Forbicini  .....
---	--